

La gestione dei rifiuti nel contesto universitario

- **Principali riferimenti normativi di interesse**
- **La classificazione**
- **Il rifiuto come merce pericolosa**
- **Il concetto di produttore del rifiuto**
- **Smaltimento: adempimenti tecnici e amministrativi a carico del produttore**
- **Procedura di gestione in sicurezza del rifiuto**
- **Cenni sullo smaltimento dei M.C.A.**

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi)
- D.Lgs 152/06 (Testo Unico Ambientale)

**Discendono dalla direttiva
comunitaria madre: 75/442/CEE**

- In data 17/06/2008 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova direttiva sui rifiuti che dovrà essere recepita dagli stati membri entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

ELEMENTI SALIENTI DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA MADRE

- **RACCOLTA DIFFERENZIATA**
- **RECUPERO**
- **RICICLAGGIO**
- **RIDUZIONE DEI QUANTITATIVI DA
INVIARE ALLO SMALTIMENTO**
- **CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI
(identificazione del rifiuto – codice CER)**
- **CRITERI DI CLASSIFICAZIONE**
- **PRODUTTORE DEL RIFIUTO**

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA

- Nuovo approccio alla produzione e alla gestione dei rifiuti prevedendo **misure specifiche per la protezione dell'ambiente e della salute umana**
- Introduce una **gerarchia gestionale in 5 fasi**: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento sicuro come ultima ratio
- Stabilisce **misure che rafforzano la prevenzione** prima che una sostanza, un materiale, un prodotto diventi un rifiuto
- In materia di **riciclaggio e riutilizzo fissa i termini di % di peso** da raggiungere entro il 2020

DEFINIZIONI

- **RIFIUTO:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi o qualsiasi sostanza o oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono
- **CLASSIFICAZIONE** dei rifiuti **IN BASE ALL'ORIGINE** in URBANI E SPECIALI
- **CLASSIFICAZIONE** dei rifiuti **IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'** in: PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

in ambito comunitario

Si basa su un CRITERIO MISTO che tiene conto:

1. del **processo di produzione** che ha generato il rifiuto;
2. Della **tipologia merceologica** del prodotto a fine vita (es. veicoli fuori uso, batterie, cosmetici scaduti, etc.);
3. Dal **contenuto di sostanze pericolose** specificamente o genericamente nominate

CODIFICA DEI RIFIUTI

- Consente l'identificazione del rifiuto attraverso l'attribuzione di un codice detto **CODICE CER**
- E' un codice a 6 CIFRE suddivise in 3 coppie:
 - la 1° coppia individua le 20 classi di attività da cui originano i rifiuti (es. 07 – rifiuti dei processi chimici organici);
 - la 2° coppia si riferisce alle sottoclassi del processo produttivo in cui si articola ciascuna classe di attività (es. 07.01 – rifiuti di produzione, formulazione, fornitura ed uso dei prodotti organici di base);

- La **3° coppia** rappresenta i singoli tipi di rifiuti provenienti da **un'origine specifica** (es. 07.01.03 – solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri, etc. di produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti organici di base)

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

- **I rifiuti contrassegnati** nell'elenco europeo con un **asterisco "*" sono quelli classificati pericolosi** ai sensi della direttiva comunitaria 91/689/CE;
- **Il rifiuto** viene classificato come **pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (CRITERIO DEL LIMITE DELLA CONCENTRAZIONE)** tali da conferire al rifiuto medesimo una o più caratteristiche di cui allegato I del T.U. recante l'elenco delle sostanze pericolose;

- In tali casi nell'elenco **figurano 2 voci (voci a specchio)**: una riferita al rifiuto classificato pericoloso se vengono superati i limiti di concentrazione; l'altra riferita a quello non pericoloso

Es. 10.01.16* ceneri leggere prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose.
10.01.17 ceneri leggere prodotte dal
coincenerimento, diverse da 10.01.16

- Pertanto in questi casi, per classificare correttamente un rifiuto ed utilizzare il relativo codice, si dovrà procedere all'accertamento analitico
(CARATTERIZZAZIONE ANALITICA DEL RIFIUTO)

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (allegato I al T.U)

**L'allegato individua 14 codici di pericolo
attribuibili al rifiuto**

- **H1 – esplosivo**
- **H2 – comburente**
- **H3A – facilmente infiammabile**
- **H3B – infiammabile**
- **H4 – irritante**
- **H5 – nocivo**
- **H6 – tossico**
- **H7 – cancerogeno**
- **H8 - corrosivo**
- **H9 – infettivo (... segue)**

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (allegato I al T.U)

- **H10 – tossico per il ciclo riproduttivo**
- **H 11 – mutageno**
- **H 12 – sostanze che a contatto con l'aria o con acidi possono sviluppare gas tossico o molto tossico**
- **H13 – sostanze che dopo eliminazione possono dare origine a composti pericolosi**
- **H14 - ecotossico**

(i codici H non si attribuiscono ai rifiuti domestici)

- Alcuni **particolari tipi di rifiuto** assumono i **connotati di merci pericolose che viaggiano su strada** che vengono identificati attraverso la cosiddetta classificazione ONU (**codice ONU, è un numero seguito dalle lettere UN**);
- tali rifiuti sono soggetti a quanto previsto **dall'Accordo Europeo ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road** (l'accordo è soggetto a **rinnovo biennale**; nel 2009 entrerà in vigore il regolamento che sostituirà l'ADR 2007)

ALCUNE PRECISAZIONI:

- **I rifiuti pericolosi ai sensi del D.Lgs 152/06, non sempre sono merce pericolosa ai sensi della classificazione ADR;**
- **I rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs 152/06 possono essere merce pericolosa ai sensi della classificazione ADR**

- **Pertanto esiste una difficoltà oggettiva nella trasposizione tra codice CER dei rifiuti pericolosi e codice ONU delle merci pericolose ai fini del trasporto;**
- **Tale difficoltà deriva dal fatto che i criteri che determinano la pericolosità adottati dalla classificazione europea CER sono diversi da quelli previsti dall'ADR**

- La **classificazione CER privilegia la tutela ambientale** ovvero azioni di bonifica e di messa in sicurezza;
- **L'ADR privilegia azioni tecniche** funzionali alla messa in campo di sistemi meccanici sicuri, **finalizzati ad attuare il contenimento dei mezzi di trasporto** per evitare la dispersione della merce pericolosa, e ad individuare strumenti di pronto intervento tarati su effetti immediati o a breve termine

Es. 1) un rifiuto con punto di infiammabilità $< 55^{\circ}\text{C}$ è pericoloso sia per l'ADR sia per il T.U.;

2) un rifiuto con punto di infiammabilità pari a 59°C è pericoloso per l'ADR ma non lo è per il T.U.;

A CHI SPETTA LA CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

- Sia che si tratti di rifiuto assoggettabile al T.U. o all'ADR la classificazione **compete sempre al produttore del rifiuto** stesso;
- Nel caso dei rifiuti soggetti all'ADR la classificazione deve essere effettuata avvalendosi del **consulente ADR**

QUALI SONO LE ATTIVITA' DESTINATARIE DELLA NORMATIVA ADR?

- destinatario dell'ADR sono: le imprese definite come "ogni persona fisica o morale con o senza scopo di lucro, ogni associazione o gruppo senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, come pure ogni organismo derivante dall'autorità pubblica, che sia dotato di propria personalità giuridica o che dipenda da un'autorità avente questa personalità"
- Nella definizione sopra riportata rientra a pieno titolo l'Università

QUALI SONO I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA ADR?

FRA I SOGGETTI DESTINATARI DELL'ADR L'UNIVERSITA' SI CONFIGURA COME:

- **CARICATORE**: impresa che carica le merci pericolose in un veicolo o in un grande contenitore;
- **SPEDITORE**: impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come soggetto speditore a tutti gli effetti.

CONSULENTE ADR

- Figura professionale interna o esterna al contesto aziendale prevista dal D.Lgs 40/2000;
- In possesso di specifica formazione e di abilitazione professionale conseguita presso il Ministero dei trasporti e con esperienza almeno quinquennale nel campo.

QUANDO VIGE L'OBBLIGO DEL CONSULENTE ADR?

- se vengono superate le 180 tonnellate/anno di rifiuti (in tal caso le Università sono esenti dall'obbligo del consulente ADR);
- se indipendentemente dal quantitativo prodotto vengono effettuati almeno 24 o più viaggi di trasporto/anno (in tal caso gli Atenei si trovano in questa situazione);
- se l'impresa si configura come speditore singolo (in tal caso gli Atenei sono da considerare come speditori singoli in quanto pur essendo articolati in strutture autonome fanno capo ad un unico legale rappresentante)

IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

- “il produttore del rifiuto non è soltanto **il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto**, ma anche **il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** ed a carico del quale sia quindi configurabile, come titolare di una posizione di garanzia, l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti” (**Corte Cassazione Penale Sez. III n. 15989 del 19/04/2007**);
- In materia di smaltimento di rifiuti, **l’amministratore** di una società che gestisce un impianto produttivo **è destinatario degli obblighi** previsti dalle norme di settore;

- È configurabile una posizione di garanzia nei confronti del **produttore** dei rifiuti il quale è **tenuto a vigilare** che i propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche;
- In un'impresa di grandi dimensioni **l'esonero della responsabilità in capo al produttore** può sussistere solo in presenza di provata delega esclusiva per gli aspetti organizzativi e la capacità del delegato di esercitarla (ai sensi dell'art.16 del D.Lgs 81/08 – **delega di funzioni**);

- Sussiste, quindi, responsabilità penale, quanto meno per colpa, se il legale rappresentante non adotta le misure atte ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti;
- L'art. 183 c.1 del T.U. definisce il **PRODUTTORE** come “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti”;

- Nell'iter legislativo del T.U. il legislatore aveva previsto **l'avverbio "materialmente"** tra le parole "prodotto" e "rifiuti";
- Di conseguenza come produttore è identificabile "non solo il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione".

SMALTIMENTO: adempimenti tecnici e amministrativi a carico del produttore

Lo smaltimento comprende tutte quelle fasi che riguardano la manipolazione del rifiuto dal momento della sua produzione fino al conferimento all'impianto finale di destinazione:

- **separazione per per tipologia** in contenitori di raccolta adeguati o omologati ed etichettati (**confezionamento**);
- **conservazione** in depositi temporanei (**stoccaggio provvisorio**);

- **ritiro del rifiuto** (consegna a **ditta autorizzata** per il trasporto verso l'impianto di destinazione);
- **adempimenti tecnico-amm.vi** a carico del produttore (tenuta del registro di carico/scarico, + fornitura di tream card e scheda tecnica di sicurezza per i rifiuti soggetti all'ADR, controllo esattezza dati del F.I.R., conservazione dei F.I.R. e dei registri, compilazione annuale del MUD);
- **adempimenti tecnico – amm.vi** a carico della **ditta** individuata per il trasporto (emissione del F.I.R., pesatura del rifiuto, operazione di carico del mezzo di trasporto).

Procedura di gestione in sicurezza del rifiuto (ai sensi delle Direttive Comunitarie in materia di rifiuti e all'art. 2 lett. dd del D.Lgs 81/08 – modello di organizzazione gestione)

- le attività che comportano la produzione del rifiuto in ambito universitario vanno da quelle didattiche, sperimentali e di ricerca, assistenziali, di manutenzione a quelle di ufficio e assimilabili;
- i rifiuti che non sono sempre di immediata classificazione sono in particolare quelli derivanti dalle attività sperimentali e di ricerca, per i quali se non si può conoscere la composizione occorre risalire ai dettagli del ciclo produttivo e/o alla caratterizzazione analitica;

- è quindi necessario a tutela dell'ambiente in generale e a tutela del produttore in particolare, individuare una **procedura unica di gestione** dei rifiuti che consenta ad ogni sito produttore del contesto aziendale (Dip.ti, Facoltà, centri, uffici amm.vi, biblioteche, etc) di adottare criteri condivisi e unici di gestione delle fasi che caratterizzano lo smaltimento, da realizzare in stretta collaborazione con il S.P.P. o con un ufficio preposto allo scopo.

ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA

OGGETTO DELLA PROCEDURA: gestione in sicurezza dei rifiuti derivanti dalle attività didattiche, sperimentali e di ricerca

DATA E AUTORI DELLA PROCEDURA: data della stesura e delle revisioni. Individuazione di coloro che elaborano la procedura (S.P.P., referenti locali per la gestione dei rifiuti, Commissione di Ateneo per la gestione dei rifiuti, consulente ADR)

FASI DELLA PROCEDURA: individuazione delle singole fasi che riguardano la gestione del rifiuto dalla produzione al conferimento all'impianto finale (denominazione della fase e individuazione degli adempimenti da porre in essere e dei tempi entro i quali devono essere realizzati)

SOGGETTI DEPUTATI ALL'ATTUAZIONE DI OGNI FASE: individuazione dei soggetti che devono dar corso agli adempimenti previsti dalla fase

NOTE ESPLICATIVE: la procedura deve prevedere note esplicative per **aspetti specifici** riferite ai passaggi di ogni singola fase (es. smaltimenti straordinari, attivazione di codici identificativi aggiuntivi, attivazione o cessazione di siti produttori, trasferimenti di sede, annotazioni sul registro di carico e scarico, dubbi di classificazione del rifiuto, etc.) e per **situazioni di emergenza** (contaminazioni accidentali degli operatori e delle superfici, danneggiamento dei contenitori, contenimento dei siti di stoccaggio provvisorio, etc.)

MODULISTICA: sono previsti **moduli standard** (per la nomina dei referenti, per l'attivazione/cessazione dei siti, per la richiesta di smaltimento, per la documentazione da allegare al rifiuto, per la segnalazione di disservizi e anomalie di conduzione del servizio, per la formulazione di quesiti specifici, etc.)

FASE 1: Individuazione del sito produttore

ADEMPIMENTI PREVISTI E SOGGETTO ATTUATORE:

- **individuazione del sito produttore** e attribuzione di un codice numerico identificativo – **Responsabile della Struttura;**
- **nomina del referente locale** per la Struttura e individuazione di **eventuali collaboratori** – **Responsabile della Struttura;**
- **individuazione della tipologia dei rifiuti** prodotti e loro **classificazione** – **Referente locale in collaborazione con il S.P.P. e il consulente ADR**

FASE 2: adempimenti preliminari alla produzione del rifiuto

ADEMPIMENTI PREVISTI E SOGGETTO ATTUATORE:

- individuazione del sito di stoccaggio temporaneo – ***Responsabile della Struttura, S.P.P. e consulente ADR;***
- istituzione del registro di carico e scarico dei rifiuti – ***Referente locale;***
- formazione del referente e dei suoi collaboratori – ***S.P.P. e consulente ADR;***
- stima dei quantitativi di rifiuto e frequenza dei ritiri – ***Responsabile della Struttura e Referente locale;***
- tipologia dei contenitori di raccolta – ***S.P.P. e consulente ADR***

FASE 3: produzione del rifiuto

ADEMPIMENTI PREVISTI E SOGGETTO ATTUATORE:

- distribuzione ed etichettatura dei contenitori di raccolta – ***Ditta incaricata, Referente locale, e Responsabili dei laboratori;***
- accesso al sito di stoccaggio temporaneo e segnaletica di sicurezza – ***Referente locale e S.P.P + consulente ADR;***
- coordinamento fra i laboratori del sito produttivo – ***Responsabile della Struttura, Responsabili dei laboratori, Referente locale e collaboratori***

FASE 4: programmazione del ritiro del rifiuto

ADEMPIMENTI PREVISTI E SOGGETTO ATTUATORE:

- richiesta di ritiro alla Ditta incaricata – **Referente locale;**
- conferma dell'operazione di ritiro – **Ditta incaricata;**
- annotazione dell'operazione di carico sul registro di carico e scarico – **Referente locale;**
- segnalazione di eventuali disservizi – **Referente locale;**
- ripristino della normale routine – **S.P.P.**

FASE 5: ritiro del rifiuto

ADEMPIMENTI PREVISTI E SOGGETTO ATTUATORE:

- controllo del numero dei colli e dei contenitori in carico – ***Referente locale***;
- pesatura dei colli e dei contenitori – ***Autista del mezzo di trasporto in presenza del Referente locale***;
- verifica, acquisizione e conservazione del F.I.R. (prima copia) – ***Referente locale***

FASE 6: adempimenti post-ritiro del rifiuto

ADEMPIMENTI PREVISTI E SOGGETTO ATTUATORE:

- annotazione dell'operazione di scarico sul registro di carico e scarico entro 7 gg dal ritiro – **Referente locale;**
- rilascio quarta copia del F.I.R. – **Ditta incaricata;**
- acquisizione, controllo e conservazione della quarta copia del F.I.R. per 5 anni – **Referente locale;**
- predisposizione dei dati relativi a tutte le movimentazioni dei rifiuti pericolosi effettuati durante l'anno – **Referente locale;**

- trasmissione del riepilogo annuale delle movimentazioni dei rifiuti pericolosi alla Ditta incaricata – **S.P.P.**;
- compilazione del Modello Unico Denuncia (MUD) – **Ditta incaricata**;
- controllo dei dati riportati nel MUD prima della consegna alla Camera di Commercio e firma del MUD da parte del Legale Rappresentante dell'Ateneo – **S.P.P.**;
- consegna del MUD alla Camera di Commercio e versamento dei diritti di segreteria – **Ditta incaricata**;
- acquisizione della copia del MUD, delle ricevute di versamento e conservazione della documentazione – **S.P.P.**

FASE 7: quesiti specifici e soluzioni gestionali

ADEMPIMENTI PREVISTI E SOGGETTO ATTUATORE:

- formulazione di quesiti scritti su problematiche specifiche (attribuzione di codici identificativi, modalità di confezionamento, modalità di tenuta del registro di carico e scarico, etc.) – **Referente locale**;
- risposta ai quesiti – **S.P.P. e consulente ADR**;
- aspetti gestionali, azioni di coordinamento, problematiche specifiche –, **S.P.P. e Consulente ADR**;
- programmazione della formazione e dell'aggiornamento dei Referenti – **S.P.P.**;
- interventi da attuare in caso di danneggiamento dei contenitori, contatti e contaminazioni accidentali degli operatori e delle superfici, etc. – **S.P.P. e Consulente ADR**

VANTAGGI DELLA PROCEDURA

- consente di ottemperare alle disposizioni normative vigenti in materia di rifiuti e di ADR;
- permette di attribuire una classificazione appropriata ai rifiuti in considerazione della complessità e della particolarità delle attività didattiche, sperimentali e di ricerca;
- evita manipolazioni non corrette del rifiuto e uniforma i comportamenti da seguire;
- contiene i costi di smaltimento

ALCUNE PRECISAZIONI

- la procedura deve prevedere un'appendice specifica dedicata ai rifiuti radioattivi da realizzare con il contributo dell'Esperto Qualificato;
- sarebbe auspicabile la realizzazione di una procedura congiunta fra Università e e ogni altro Ente di ricerca o soggetto, le cui attività si svolgono in compenetrazione con quelle universitarie.

Cenni sullo smaltimento dei materiali contenenti amianto (M.C.A.)

Normativa di riferimento

- **Legge 257/1992** – Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto”;
- **D.M. 6 settembre 1994** – “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6 c.3 e art. 12, c. 2 della legge 257/1992”;
- **D.Lgs 81/08 titolo IX capo III** – protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
- **Norma UNI 10608** – metodo pratico a strappo per la valutazione del degrado superficiale dei MCA
- **Linee guida regionali** per le pavimentazioni in vinil amianto

AMIANTO: comprende **2 gruppi mineralogici** di silicati idrati

- **ANFIBOLI** – silicati di calcio e magnesio (crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite);
- **SERPENTINO** – silicati di magnesio (crisotilo).

DIMENSIONI DELLA FIBRA (convenzionale o respirabile):

- LUNGHEZZA 5 micron;
- DIAMETRO inferiore a 3 micron.

La **PERICOLOSITA'** è imputabile all'estrema suddivisibilità della fibra (**in un cm lineare** si possono affiancare 250 capelli umani, 1.300 fibre di nylon e **335.000 fibre di amianto**)

I MCA SI SUDDIVIDONO IN:

- **MATERIALI FRIABILI** – possono essere sbriciolati o ridotti in polvere con la pressione delle dita. Tali materiali **possono liberare spontaneamente fibre** per la scarsa coesione interna (in particolare se sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni d'acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione);

- **MATERIALI COMPATTI:** materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici. **La tendenza a liberare fibre è molto bassa**

LA BONIFICA DEI MCA si può effettuare attraverso:

1. RIMOZIONE – eliminazione radicale e smaltimento in discarica autorizzata;

2. INCAPSULAMENTO – la struttura viene sigillata attraverso l'uso di prodotti capaci di fissare le fibre alla matrice che le contiene;

3. SOVRACOPERTURA – la struttura viene inglobata in una ulteriore struttura che la contiene

VALUTAZIONE DEL DEGRADO SUPERFICIALE DEI PRODOTTI IN CEMENTO AMIANTO

METODO PRATICO A STRAPPO - NORMA UNI 10608

Definisce un metodo pratico per la valutazione dello stato di degrado della superficie di lastre piane e ondulate di fibrocemento contenenti amianto; adeguato per coperture o rivestimenti e di materiali ottenuti mediante inglobamento di amianto in matrice cementizia

PRINCIPIO DEL METODO: lo stato di degrado delle superfici e il grado di friabilità di materiali su cui si effettua la misura viene correlato alle quantità di fibre libere o liberabili, esprimendo un giudizio di degrado superficiale

Caratteristiche del nastro adesivo impiegato per il test:

- **materiale:** poliestere, trasparente
- **larghezza:** 50,8 mm
- **spessore:** 0,1 mm
- **adesione all'acciaio:** >15N/10 mm di larghezza del nastro

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Massa del materiale distaccato mg/cm ²	Stato della superficie
0 – 0,5	OTTIMO
0,51 – 1,00	BUONO
1,01 – 2,00	SCADENTE
> 2,01	PESSIMO

DA RIPETERE ALMENO OGNI 3 ANNI IN CASO DI GIUDIZIO OTTIMO O BUONO; AVVIARE LA BONIFICA NEGLI ALTRI CASI